

# **COMUNE DI ALBINEA**

# Provincia di Reggio Emilia P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211 - Fax 0522/590243 - P.IVA 00441130358 - Sito Web: www.comune.albinea.re.it PEC: albinea@cert.provincia.re.it

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI ART. 50 COMMA 7bis D. LGS. 267/2000

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che nel centro abitato di Albinea sono presenti diversi pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e alcune attività artigianali alimentari con annessa vendita di prodotti del settore alimentare

**CONSIDERATO** che dette attività sono effettuate sia in orario diurno che serale e notturno e che solamente l'attività effettuata in orario serale e notturno ha da sempre generato un notevole afflusso e frequentazione di giovani in particolare nella giornata del giovedì e nei fine settimana, provocando assembramenti e fenomeni di aggregazione spontanea difficilmente controllabili con conseguenti lamentele da parte dei residenti che in più circostanze hanno fatto segnalazioni livello singolo ed in modo collettivo per evidenziare tali situazioni nonché di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti e fenomeni di degrado urbano

**TENUTO** presente che l'area di concentrazione di tale fenomeno non comprende tutto il centro abitato di Albinea ma le seguenti vie/piazze:

- Piazza Cavicchioni,
- Via Caduti della Libertà (tra Via Leopardi e Piazza Cavicchioni);

**TENUTA PRESENTE** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19 nonché la successiva Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020, con la quale tale stato di emergenza è stato prorogato al 15/10/2020;

**TENUTI PRESENTI,** altresì, i provvedimenti nazionali e regionali susseguitisi in materia di emergenza epidemiologica COVID-19;

**RILEVATO** che a seguito della riapertura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande nonché di alcune attività artigianali alimentari e commerciali su area privata del settore alimentare sono ricomparsi i sopra citati fenomeni di disturbo della tranquillità e

del riposo dei residenti nonché di degrado urbano e che relativamente all'ordinanza n° 18/2020 emessa dallo scrivente Sindaco avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica COVID19: misure per la prevenzione e gestione nella Fase2 - Obbligo dell'uso di dispositivi a protezione delle vie respiratorie in un'area del centro abitato di ALBINEA ove è presente la MOVIDA serale ed azioni per evitare gli assembramenti." sono state evidenziate dagli organi di polizia ivi intervenuti innumerevoli violazioni alla stessa con particolare riferimento al non uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie ed al mancato rispetto della distanza interpersonale, con decine di violazione sanzionate con appositi verbali;

**TENUTO PRESENTE** il settimanale reiterarsi della sopra descritta situazione, con conseguente insostenibilità ed intollerabilità della situazione creatasi;

**PRESO ATTO** che tali attività nelle ore serali/notturne sono diventate un luogo di attrazione (in alternativa ai locali ove era possibile anche ballare dopo che l'attività di tali locali è stata vietata con i noti provvedimenti nazionali) per consumatori di bevande alcoliche e superalcoliche, consumate anche all'aperto nelle vicinanze dei locali, dando origine a fenomeni di degrado e di allarme sociale;

**VISTE** le relazioni della Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche relative ai servizi serali effettuati dopo la conclusione del "lockdown" nel centro abitato di ALBINEA;

**VISTE** le relazioni della Stazione Carabinieri relative ai servizi serali effettuati dopo la conclusione del "lockdown" nel centro abitato di ALBINEA;

**TENUTO PRESENTE** che buona parte dei frequentatori della MOVIDA serale e notturna di Albinea nelle vie/piazze indicate nella presente ordinanza sono ragazzi/e che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e le università delle province di Reggio Emilia, Modena ed anche Parma e che pertanto, un eventuale contagio da COVID-19, potrebbe generare ripercussioni in tutte le suddette strutture scolastiche;

**CONSIDERATO** che in data 13/06/2020 sono stati convocati con e-mail e successiva telefonata presso la Sala Civica del Comune tutti i titolari delle attività potenzialmente coinvolte dal dispositivo della presente Ordinanza e che in tale sede il Sindaco ha loro illustrato, in relazione alla locale MOVIDA serale e notturna le problematiche legate all'emergenza sanitaria COVID-19, quelle di ordine e sicurezza pubblica nonché di degrado urbano comunicando che l'Amministrazione Comunale avrebbe provveduto a:

- limitare, in prima istanza, le modalità di vendita di alimenti e bevande per asporto nonché disciplinare l'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie;
- limitare, in seconda istanza, qualora ne avesse ravvisato la necessita, anche gli orari di somministrazione e vendita degli alimenti e delle bevande (alcoliche o meno);

**DATO ATTO** che negli ultimi giorni la situazione è degenerata ulteriormente in quanto sono state rilevate (anche dalla stampa locale e sui social) nella via/piazza in questione liti tra persone con feriti che hanno creato caos ed ulteriore calca tra i presenti nonché minori in evidente stato di ebbrezza;

CONSIDERATO che, da quanto riscontrato sui social, con l'inizio dell'anno scolastico, tali fenomeni di assembramento di giovani si verificano ad Albinea non solo nella serata

classica della locale MOVIDA, cioè al giovedì, ma anche al sabato sera poiché il giorno successivo non devono essere presenti in aula;

**DATO ATTO** che in quest'ultimo periodo stiamo assistendo ad un incremento costante dei casi di contagio da Covid-19, soprattutto su soggetti di età più giovane rispetto ai contagi di inizio emergenza, sia sul territorio nazionale che europeo, con presenza anche sul territorio provinciale come da dati forniti dall'A.U.S.L. di Reggio Emilia;

**RITENUTO** che nella individuazione delle limitazioni in questione occorre tenere in debito conto anche le esigenze dei titolari delle attività in questione che hanno subito gli effetti del LOCKDOWN e consentire loro una graduale ripresa delle attività contemperando però, in modo equilibrato, la predetta esigenza con gli interessi tutelati dall'art. 50 c. 7-bis del D. Lgs. n° 267/2000 nonché la salute pubblica posta in pericolo da aggregazioni serali/notturne, anche spontanee, che potenzialmente possono veicolare il contagio virale;

**RILEVATO** inoltre che tali situazioni di assembramento oltre al disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti ed a fenomeni di degrado urbano (urla, schiamazzi, presenza di rifiuti di vario genere: in particolari di bottiglie e bicchieri di vetro rotti, vomito umano, urina ed escrementi solidi umani, etc ...) vi sono persone che intralciano la pubblica viabilità in quanto stazionano a gruppi su strade aperte al traffico veicolare generando pericolo per loro e per coloro che ivi circolano e che rischiano di investirle visti i loro movimenti inconsulti;

**RITENUTO** pertanto necessario contrastare le situazioni che danno luogo, in orario serale e notturno, a disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti nonché a fenomeni di degrado urbano;

**VISTO,** in particolare, l'art. 50 c. 7-bis del D. Lgs. n° 267/2000 che testualmente recita: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

SENTITO il parere del Comando di Compagnia dei Carabinieri competente per territorio;

SENTITO il parere del Comando della Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche;

**SENTITE** le principali Associazioni di Categoria Professionali (ASCOM, CONFESERCENTI, LAPAM CONFARTIGIANATO, CNA) portatrici degli interessi diffusi degli operatori economici interessati dalla presente ordinanza, all'uopo convocate in data 22/09/2020 con lettera Prot. Gen. n° 11543 del 17/09/2020 presso il Comune di Albinea;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale di Albinea è impegnata, anche attraverso gli addetti di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche (che comprende anche i Comuni di Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo) e la collaborazione dei militi della locale stazione dei Carabinieri, a sensibilizzare gli studenti che frequentano le scuole del territorio ad un consumo consapevole degli alcolici all'interno di specifici momenti informativi legati all'educazione stradale ed alla cultura della legalità;

**DATO ALTRESI' ATTO** che quanto scritto sopra ha ingenerato nella popolazione residente e non un aumento dell'allarme sociale tale da rendere non procrastinabile un intervento dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente, esigenza di celerità che temporalmente impedisce, nei fatti, un formale avvio/comunicazione del presente procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. n° 241/1990 con le formalità previste dall'art. 8 della medesima legge nei confronti dei destinatari dello stesso, destinatari che, ad ogni buon fine, erano stati informati dallo scrivente Sindaco della situazione e degli eventuali provvedimenti che il Comune di Albinea avrebbe potuto adottare, nel caso la situazione degenerasse ulteriormente, nel pubblico incontro precitato del 13/06/2020;

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n° 299/2012 che ha stabilito che "la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica" - detti interessi costituzionali primari, pertanto, non devono subire un pregiudizio dalla liberalizzazione degli orari.

**CONSIDERATO** che gli interessi pubblici costituzionali primari che l'Amministrazione Comunale di Albinea deve complessivamente presidiare e tutelare (salute, sicurezza ed ordine, decoro urbano, quiete, etc ...) sono di "rango superiore" all'interesse economico dei singoli titolari delle attività che viene, con la presente ordinanza, non impedito completamente ma solo parzialmente limitato temporalmente così come è solo limitato quello degli avventori di avere luoghi ove svagarsi;

TENUTO PRESENTE quanto sopra e VALUTATO come DOVEROSO, per quanto di sua competenza, emettere un'Ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, restrittiva rispetto alla normativa generale sovraordinata, per cercare di eliminare, od almeno ridurre, i citati comportamenti a rischio generanti disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti nonché degrado urbano e pericolo per la salute pubblica e la convivenza civile tra popolazione residente ed avventori;

**VISTO** il R.D. n° 733/1931 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

**VISTO** il R.D. n° 635/1940 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", in particolare l'art. 187;

VISTO il R. D. nº 1265/1934 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

VISTA la L. nº 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

VISTO il D. Lgs. nº 285/1992 "Nuovo codice della strada";

VISTA la L. nº 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";

**VISTO** l'art. 50 commi 7, 7-bis e 7-bis.1 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo "Statuto Comunale";

**VISTA** la propria Ordinanza n° 15/2020 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d. lgs. 267/2000- disposizioni per la cessione per asporto di bevande alcoliche ed analcoliche per prevenire episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19" notificata a suo tempo anche ai destinatari della presente Ordinanza, attualmente non più in vigore;

**VISTA** la propria Ordinanza n° 16/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica COVID-19 - obbligo dell'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie nelle zone ad alta affluenza nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato, domenica, prefestivi e festivi infrasettimanali dalle ore 19.00 alle ore 6.00 g.s." notificata a suo tempo anche ai destinatari della presente Ordinanza, attualmente non più in vigore;

**VISTA** la propria Ordinanza n° 18/2020 avente per oggetto "Emergenza epidemiologica covid19: misure per la prevenzione e gestione nella fase2 - obbligo dell'uso di dispositivi a protezione delle vie respiratorie in un'area del centro abitato di Albinea ove è presente la "movida" serale ed azioni per evitare gli assembramenti" notificata a suo tempo anche ai destinatari della presente Ordinanza, che mantiene tuttora tutte le sue prescrizioni;

# **ORDINA**

che dal 24 settembre al 15 ottobre 2020 TUTTI i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (escluse le gelaterie), le attività artigianali alimentari e quelle commerciali su area privata del settore alimentare che si affacciano su Via Caduti della Libertà (tra Via Leopardi e Piazza Cavicchioni) e su Piazza Cavicchioni (inclusa la galleria commerciale che mette in collegamento detta Piazza con Via Crocioni e Via Morandi, indipendentemente dalla individuazione toponomastica):

- dalle ore 22,00 dei giovedì e dei sabati alle ore 06,00 del giorno seguente sia <u>VIETATA</u> la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- dalle ore 23,30 dei giovedì e dei sabati alle ore 06,00 del giorno seguente sia <u>VIETATA</u> la vendita e la somministrazione di qualunque tipologia di bevanda od alimento;
- di osservare, quale orario di chiusura serale al pubblico tutti i giovedì e sabati le ore 24,00: tutti i locali sopracitati come le aree esterne (con o senza dehors) destinate alla somministrazione siano sgomberate dagli avventori/clienti da parte dei titolari delle stesse;

#### ORDINA ALTRESI'

ai titolari delle precitate attività di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e il numero massimo di soggetti che possono essere presenti all'interno del locale;

# **RENDE NOTO**

- che le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
- che nel caso di violazioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 50 c. 7 bis.1 del D. Lgs. n° 267/2000 che testualmente recita: "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689";
- che ai sensi dell'art. 16 della L. nº 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.000,00;
- che ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile dell'Area urbanistica edilizia privata e attività produttive Claudio Rubiani;
- che ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

#### DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di ALBINEA fino al 15/10/2020;
- pubblicata sul sito WEB del Comune di ALBINEA fino al 15/10/2020;
- comunicata alla Prefettura di Reggio Emilia;
- comunicata alla Questura di Reggio Emilia;
- comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di ALBINEA;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche (RE);

- notificata ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande nonché alle attività artigianali e commerciali sopraelencate (cioè quelle che si affacciano sulla viabilità citata nel dispositivo).

Dalla residenza municipale, addì 23 settembre 2020

I Sindaco

